



Sentenza n.44/M/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13698/M del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 14.10.2024 proposto da

1. [OMISSIS] [Omissis], C.F. [OMISSIS], nato il [OMISSIS] a [Omissis] [OMISSIS] e residente a [Omissis] [Omissis] Via [Omissis] n. [Omissis]

2. [OMISSIS] [Omissis], [OMISSIS], nato il [OMISSIS] a [Omissis] [OMISSIS] e residente a [Omissis] [OMISSIS] Fraz. [Omissis] Via [Omissis] [Omissis] n. [Omissis]

Entrambi rappresentati dagli avv. Renzo Filoia e Francesca Torre, con domicilio eletto presso le pec renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it e francesca.torre@firenze.pecavvocati.it

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Ciro il Grande, 21, Roma

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ex Gestione INPDAP – Direzione provinciale di Perugia, in persona del legale rappresentante

p.t., con sede in Perugia, Via Canali, n. 5

Visto il ricorso introduttivo e le memorie depositate;

Udito, nella pubblica udienza del 27.06.2025, l'avv. Simona Garone, in sostituzione dell'avv. Stefania Di Cato, giusta delega in atti, nessuno presente per i ricorrenti

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, dichiarando di essere dipendenti in quiescenza del comparto difesa e sicurezza nonché beneficiari di trattamento pensionistico di importo lordo superiore a quattro volte il minimo, hanno proposto la seguente domanda *“con il presente ricorso, sospendere la decisione del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente, ovvero, ritenuta non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, in riferimento tra l'altro agli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, dell'articolo 1 commi 309 e 310 della legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025», Voglia sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. In ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando le Amministrazioni resistenti al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno”*.

I ricorrenti hanno, a tal fine, depositato copia dei cedolini relativi ai mesi di novembre 2023 e gennaio 2024 e della diffida inviata ad INPS.

II. Si è costituito INPS, chiedendo di dichiarare il ricorso avversario

	inammissibile poiché indeterminato, evidenziando che la	
	documentazione prodotta da parte ricorrente (cedolini, diffide) non	
	consentirebbe di individuare, per ciascuno dei ricorrenti, l'esatta	
	situazione previdenziale e la pretesa fatta valere, tenuto conto delle	
	norme censurate (art. 1 commi 309 e 310, l. n. 197/2022).	
	INPS, inoltre, ha domandato il rigetto del ricorso in quanto infondato,	
	poiché l'Istituto si sarebbe limitato ad applicare il disposto della	
	normativa vigente in materia di rivalutazione e, in ogni caso, le	
	questioni di costituzionalità sollevate sarebbero generiche e prive di una	
	dettagliata esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta	
	infondatezza, né sarebbe chiaro quale interpretazione adeguatrice le	
	parti ricorrenti vorrebbero proporre.	
	III. In data 16.06.2025, i ricorrenti hanno depositato una memoria	
	chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della pubblicazione	
	della pronuncia della Corte costituzionale sull'ordinanza n. 23/2025	
	della Sezione giurisdizionale dell'Emilia-Romagna con cui sono state	
	dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di	
	legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 309, della legge 29 dicembre	
	2022, n. 197 in riferimento all'art. 53 Cost.	
	IV. All'udienza del 27 giugno 2025, l'avv. Garone, per INPS, si è	
	riportata agli atti. Nessuno è comparso per i ricorrenti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.	
	II. Il ricorso, assumendo che l'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, e l'art.	
	3	

1, comma 135, L. n. 213/2023 siano violativi degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) Cost., si sofferma, principalmente, sulla presunta illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate, senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione in merito all'esatta individuazione delle posizioni previdenziali dei ricorrenti e della supposta omogeneità delle stesse che, eventualmente, giustificerebbero - ai fini dell'ammissibilità - l'esame congiunto delle dedotte posizioni previdenziali. In altri termini, è del tutto carente la specificazione, quantomeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, che risultano correlati solamente dalla presunta illegittimità costituzionale delle disposizioni più volte richiamate.

Inoltre, l'insufficienza della documentazione depositata a supporto del ricorso non permette di verificare le circostanze di fatto (misura del trattamento pensionistico lordo ante applicazione delle disposizioni riduttive) relative alla posizione di ciascun ricorrente in merito alle quali è stata formulata la pretesa in rapporto ai motivi di ricorso (i.e., le questioni di costituzionalità prospettate) (cfr. *ex multis*, Sez. giur. Veneto, sent. nn. 67, 85 e 88/2020; n. 126/2022; n. 239/2024).

Ancora, risulta carente l'esposizione dei fatti, essendo il ricorso incentrato su un *petitum* consistente, in prevalenza, nella prospettazione della ipotizzata illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023.

Conseguentemente, l'insufficiente allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi necessari per giungere ad una compiuta disamina delle

	singole posizioni pensionistiche e, quindi, delle pretese azionate, preclude di poter entrare nel merito delle pretese stesse, <i>“non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti”</i> (Corte dei conti, Sez. Puglia 31 marzo 2011 n. 315)” (Sez. Emilia-Romagna, n.22/2020; id. n. 84/2017; id. 86/2016 e Sez. Veneto, sent. n. 239/2024). Ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione risulta assorbita.	
	III. In applicazione dell’art. 31, c. 3, c.g.c., le spese sono integralmente compensate tra le parti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in composizione monocratica, con funzione di Giudice delle Pensioni, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.	
	Il Giudice	
	Elisabetta Conte	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositata in Segreteria il 7 luglio 2025.	
	per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	5	

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 7 luglio 2025.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)

In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)